



Approfondimenti Misure Economiche

03/04/2020

A cura della Dr.ssa Paola Memola

Oggi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.8/E, che raccoglie le risposte ai quesiti posti sul Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”.

Il documento è strutturato secondo il seguente indice per argomenti:

1 PROROGA E SOSPENSIONE TERMINI PER VERSAMENTI E ALTRI ADEMPIMENTI

- 1.1 VERSAMENTO TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI
- 1.2 ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ NELL’AMBITO DELLA STESSA IMPRESA
- 1.3 AZIENDA CON CODICE ATECO NON MENZIONATO NELL’ELENCO INDICATIVO DALLA RISOLUZIONE N. 12/E DEL 18 MARZO 2020
- 1.4 GRUPPO IVA
- 1.5 LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO. ARTICOLO 73 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633
- 1.6 HOLDING: COMUNICAZIONI ANAGRAFE TRIBUTARIA
- 1.7 EMISSIONE DELLA FATTURA IN PRESENZA DI ATTIVITÀ PER LE QUALI È STATA DISPOSTA LA CHIUSURA.
- 1.8 DOCUMENTO DI TRASPORTO
- 1.9 OBBLIGHI INTRODOTTI IN MATERIA DI RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI DALL’ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE N. 124 DEL 2019
- 1.10 MODELLI INTRASTAT
- 1.11 CONDOMINIO
- 1.12 REGISTRO – TERMINI PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PRIVATI IN TERMINE FISSO, ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE, SIA IN MODALITÀ CARTACEA, SIA TELEMATICA
- 1.13 RITENUTE COMPENSI LAVORO AUTONOMO/PROVVIGIONI
- 1.14 IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI (ISI)
- 1.15 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN RELAZIONE A DETERMINATE TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI PER LE QUALI È PREVISTA LA VERIFICA DELL’AMMONTARE DEI RICAVI DELL’ANNO PRECEDENTE A QUELLO DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO
- 1.16 TERMINI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
- 1.17 TERMINI REDAZIONE INVENTARI
- 1.18 SOSPENSIONE VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE ENTI LOCALI
- 1.19 SCADENZA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ONERI DETRAIBILI PER 730 PRECOMPILATO
- 1.20 RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE IN SEDE DI CONTROLLO FORMALE
- 1.21 SOSPENSIONE VERSAMENTI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO IN SEDE DI REGISTRAZIONE DI UN CONTRATTO DI COMODATO O DI LOCAZIONE
- 1.22 PROROGA DEI VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16 MARZO

2 SOSPENSIONE ATTIVITÀ ENTI IMPOSITORI, VERSAMENTO CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE E TERMINI PROCEDIMENTI TRIBUTARI

- 2.1 PRESCRIZIONE E DECADENZA ATTIVITÀ UFFICI
- 2.2 PROROGA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA. RIMMISSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI.
- 2.3 TERMINI DI DECADENZA ACCERTAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10-BIS LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212.
- 2.4 IMPOSTE PER LE QUALI È PREVISTA DECADENZA INFRANNUALE
- 2.5 REGISTRO – AVVISI DI LIQUIDAZIONE DERIVANTI DA CONTROLLO FORMALE SULLA SPETTANZA DELLE AGEVOLAZIONI CAMPIONE UNICO
- 2.6 REGISTRO. AVVISI DI LIQUIDAZIONE DA CONTROLLO DELLA CORRETTA LIQUIDAZIONE DEGLI ATTI REGISTRATI IN FORMA PUBBLICA E PRIVATA E DA CONTROLLO CONGRUITÀ E TEMPESTIVITÀ DEI

VERSAMENTI PER ANNUALITÀ SUCCESSIVE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

2.7 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

2.8 CONTENZIOSO. RAPPORTO TRA I TERMINI PREVISTI DALL'ARTICOLO 67 DEL DECRETO CON QUELLI DI CUI ALL'ARTICOLO 83 DEL DECRETO

2.9 ATTIVITÀ RELATIVE AI RIMBORSI

2.10 INDAGINI FINANZIARIE

2.11 SANZIONI – ESECUZIONE SANZIONI ACCESSORIE

2.12 ATTO IRROGAZIONE SANZIONI - DECADENZA NOTIFICA

2.13 ADESIONE NON FIRMATA

2.14 ADESIONI – ATTO DI ADESIONE GIÀ SOTTOSCRITTO E TERMINE DI 20 GIORNI (PERENTORI) PER IL PAGAMENTO

2.15 SOSPENSIONI EX ARTICOLI 67 E 83 DEL DECRETO

2.16 PROCEDURE CONCORSUALI

2.17 SOSPENSIONE DEI TERMINI E INVITO BLACK LIST

2.18 SOSPENSIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – PROCEDIMENTI DI ADESIONE IN CORSO RELATIVI AD ACCERTAMENTI FISCALI GIÀ NOTIFICATI/PROCEDIMENTI PER RILASCIO DI CERTIFICATI DI OGNI TIPO E COMUNQUE DENOMINATI NON ANCORA EMESSI DAGLI UFFICI FISCALI

2.19 GESTIONE ISTANZE DI SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE

2.20 VALIDITÀ DELLE ATTESTAZIONI DI RESIDENZA ALL'ESTERO

3 MISURE SPECIFICHE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

3.1 CREDITO D'IMPOSTA PER NEGOZI E BOTTEGHE. PAGAMENTO DEL CANONE PATTUITO

3.2 CREDITO D'IMPOSTA PER NEGOZI E BOTTEGHE. TIPOLOGIA DI IMMOBILI/ATTIVITÀ ESCLUSE.

4 MISURE SPECIFICHE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI

4.1 PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. CALCOLO DEI GIORNI

4.2 PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL MESE DI MARZO 2020

4.3 PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. LAVORATORI IN SERVIZIO ESTERNO

4.4 PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI IN PARTTIME

4.5 PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. GIORNI LAVORATI IN MODALITÀ LAVORO AGILE ("SMART WORKING")

4.6 PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE PREVISTO DALL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO

4.7 PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. EROGAZIONE DEL BONUS

4.8 PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTE. EROGAZIONE DEL BONUS. ATTESTAZIONE REDDITI DEL DIPENDENTE

4.9 PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA RICONOSCIUTO AL DATORE DI LAVORO

5 ALTRE DISPOSIZIONI

5.1 REQUISIZIONE IN USO O IN PROPRIETÀ

5.2 DEDUCIBILITÀ DELLE EROGAZIONI LIBERALI DAL REDDITO D'IMPRESA

5.3 TRATTAMENTO IVA DONAZIONI IN NATURA

5.4 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI FINALIZZATE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

5.5 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE A STRUTTURE OSPEDALIERE

Si tratta di un documento molto complesso di oltre 70 pagine, strutturato nella forma di domande e risposte, con numerosi chiarimenti destinati ai professionisti del settore. Senza esaminare tutto il documento, che – si ripete – in numerosi passaggi è destinato ad una platea professionale, si è ritenuto di interesse per i nostri associati, estrapolare alcuni argomenti di maggiore interesse e di più immediata attualità. Inoltre, per immediatezza di lettura, nel riportare le risposte dell’Agenzia Delle Entrate, sono stati stralciati per quanto possibile gli innumerevoli riferimenti normativi, dando evidenza solo della parte essenziale della risposta stessa.

QUESITO: La tasa annuale di vidimazione dei libri sociali con scadenza 16 marzo 2020 rientra tra i versamenti oggetto del rinvio previsto dal Decreto?

L’articolo 60 del Decreto prevede la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020. Pertanto, il versamento della tasa annuale di vidimazione dei libri sociali è prorogato, pertanto, al 20 marzo 2020. Restano salve, tuttavia, le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.

QUESITO: Si chiede se fra gli adempimenti tributari sospesi rientri anche quello dell’emissione delle fatture o se, in alternativa, sia invocabile nel caso specifico l’esimente prevista dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in quanto si è in presenza di causa di forza maggiore che impedisce di assolvere correttamente all’obbligo.

L’emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi. Con riferimento all’esimente di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la stessa può trovare applicazione in base ai principi di carattere generale, qualora l’Ufficio competente valuti la ricorrenza degli elementi della forza maggiore e ne ravvisi la sussistenza nel caso concreto.

QUESITO: La sospensione dei termini degli adempimenti tributari diversi dai versamenti di cui all’articolo 62 si applica anche alle scadenze dei termini per la registrazione degli atti privati in termine fisso, nonché per la registrazione degli atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia in modalità cartacea sia telematica?

Si sono sospesi nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 gli adempimenti relativi alla registrazione degli atti privati in termine fisso, nonché per la registrazione degli atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia in modalità cartacea sia telematica.

QUESITO: Le attività relative ai rimborsi, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l’istruttoria, sono sospese ai sensi dell’articolo 67 del Decreto?

Il comma 1 dell’articolo 67 del Decreto sospende «dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori». Come indicato con la circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, la sospensione dei termini previsti dalla disposizione richiamata non sospende né esclude le attività degli uffici. Coerentemente, anche

in questo periodo emergenziale gli uffici continueranno a svolgere, nell'interesse dei contribuenti, l'attività istruttoria dei procedimenti relativi ai rimborsi, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l'istruttoria, con modalità volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente

QUESITO: Si chiede se in base alle disposizioni del Decreto siano sospese le attività relative alle indagini finanziarie.

Come chiarito con circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 l'articolo 67 del Decreto, al comma 1, prevede la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso ma «non sospende, né esclude, le attività degli Uffici. Ne deriva che non risultano sospese le richieste di preventiva autorizzazione a procedere, nei confronti degli intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, alla richiesta di fornire dati, notizie e documenti relativi ai rapporti con i clienti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633. Tuttavia, anche in questo caso sono valide le indicazioni già fornite agli uffici di sospendere le attività di controllo, volte ad evitare gli spostamenti del personale dipendente e il contenimento del contagio da coronavirus, ove le stesse non risultino indifferibili o urgenti.

QUESITO: In caso di atto di adesione già sottoscritto, il termine di versamento della prima o unica rata da effettuarsi entro 20 giorni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 beneficia della sospensione introdotta dal Decreto?

Il termine di versamento della prima o unica rata relativa all'adesione, da effettuarsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto non beneficia di alcuna proroga o sospensione introdotta dal Decreto. Fanno eccezione solo i soggetti che alla data del 21 febbraio avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020; per tali contribuenti, in virtù dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, il versamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, scadente tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, va effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile.

QUESITO: L'articolo 65 del Decreto prevede testualmente che il credito è riconosciuto «nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020». Quindi, letteralmente, sembrerebbe spettare in relazione al canone pattuito senza necessità di verifica dell'eventuale pagamento del medesimo; peraltro, la relazione tecnica ha effettuato la stima sulla base dei contratti registrati che riportano il canone pattuito. Si chiede, in proposito, di chiarire se il credito d'imposta in esame previsto dall'articolo 65 del Decreto matura in relazione al canone di affitto pattuito indipendentemente dal pagamento del medesimo.

L'agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività d'impresa nell'ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1. Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, la stessa

ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo.

QUESITO: In merito all'articolo 65 del Decreto rubricato «Credito d'imposta per botteghe e negozi» visto l'esplicito riferimento ai «canoni di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C1», si chiede se il credito d'imposta si applica anche ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale D8 (categoria non espressamente prevista dall'articolo suddetto, che individua gli immobili rientranti nella categoria catastale D8 "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni").

L'articolo 65 del Decreto prevede un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60 per cento delle spese sostenute per il mese di marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1. L'articolo 65 del Decreto espressamente specifica che gli immobili oggetto di locazione (per cui è possibile fruire del credito d'imposta) devono essere classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Restano, quindi, esclusi dal credito d'imposta previsto dal Decreto i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8.

QUESITO: I giorni per l'attribuzione del bonus previsto dall'articolo 63 del Decreto (bonus di 100 per i dipendenti), devono essere conteggiati da calendario o da contratto (cioè in 26.esimi o in 30.esimi)?

Si ritiene che al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell'importo del bonus spettante ai sensi dell'articolo 63 del Decreto, rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente.

QUESITO: I giorni lavorati in smart working devono essere esclusi dal calcolo del bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti e, in caso affermativo, in che modo?

In ragione dell'espresso riferimento fatto dall'articolo 63 del Decreto al «numero di giorni svolti nella propria sede di lavoro», si è dell'avviso che non possano rientrare nel computo dei giorni di lavoro rilevanti ai fini della determinazione dell'importo del cd. premio, il periodo di lavoro svolto a distanza, ovvero al di fuori dell'ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l'attività lavorativa, anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi attraverso l'ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici.

QUESITO: Ai fini dell'erogazione del premio ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 63 del Decreto, per i lavoratori assunti nel corso del 2020 è il datore di lavoro che deve chiedere al precedente datore i dati reddituali del dipendente?

Si ritiene che, qualora il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestare l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente.

QUESITO: Il recupero in compensazione del credito di imposta riconosciuto al sostituto di imposta per il premio di 100 euro anticipato al dipendente è soggetto ai limiti di utilizzo dei crediti di imposta?

Il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente deve avvenire mediante l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia ma non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

QUESITO: Si chiede di chiarire se le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'attuale situazione di emergenza epidemiologica che l'articolo 66 del Decreto, incentiva, per l'anno 2020, sotto forma di deducibilità ai fini IRES/IRAP, possano essere dedotte dal reddito d'impresa anche qualora l'impresa erogante si trovi in perdita fiscale.

La deduzione in esame è collegata esclusivamente all'erogazione liberale effettuata e, pertanto, prescinde dalla presenza o meno di un reddito d'impresa conseguito e dichiarato nel periodo dell'erogazione. In altri termini, non essendo parametrata al reddito realizzato, la deduzione prevista dalla norma in esame spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale in esame